



# Comune di Marmirolo

## Provincia di Mantova

Prot. n. 1844  
Ordinanza n. 07/2011

Marmirolo, 07/02/2011

**OGGETTO:**           **ORDINANZA PER LA MESSA IN SICUREZZA IMMOBILE SITO IN COMUNE DI MARMIROLO STRADA SOAVE N.22/H - RIMOZIONE E SMALTIMENTO RIFIUTI ABBANDONATI AI SENSI DELL'ART. 192 D.LGS 152/2006**

### **PREMESSO**

- che l'Amministrazione Comunale di Marmirolo è venuta a conoscenza della presenza di situazione di degrado ambientale con presenza di elevati rischi potenziali per le matrici ambientali riferite a suolo, acque superficiali e profonde e aria in un'area sita in Marmirolo, strada Soave n.22/H, c/o gli immobili identificati catastalmente al Fg.45 mappali 74-75-90.
- che gli immobili oggetto della presente risultano di proprietà del sig. Morbidi Marino, nato il 01/01/1938 a Medole (Mn) e deceduto il 10/02/2010 a Marmirolo;
- che sull'immobile in questione insisteva un'attività di messa in riserva e recupero di rifiuti speciali non pericolosi esercitata dalla ditta "La Fontana s.r.l.", sotto generalizzata, di cui alla comunicazione per inizio di attività inoltrata all'ente provinciale e assunta agli atti del medesimo ente con prot.1542 del 10/01/2003, successivamente integrata in data 20/02/2003;
- che in merito all'attività di messa in riserva e recupero di rifiuti speciali non pericolosi a nome della ditta "La Fontana s.r.l." in data 07/04/2005, a seguito di sopralluogo ARPA di Mantova emetteva a carico della ditta un provvedimento di sospensione dell'attività e a seguito di sopralluogo di personale della Provincia di Mantova finalizzato alla verifica dell'ottemperanza al provvedimento di sospensione, l'ente provinciale medesimo emetteva l'atto di revoca dell'attività in quanto la ditta è risultata inadempiente all'atto di sospensione;
- che in data 03/01/2008 è stata presentata all'albo Nazionale Gestori Ambientali di Milano istanza di rinnovo dell'attività di cui ai punti precedenti; tale istanza è risultata carente della documentazione prevista dalla normativa vigente;
- che a seguito della presentazione dell'istanza di rinnovo dell'attività di messa in riserva di cui al punto precedente, carente della documentazione richiesta dalla normativa vigente, l'ente provinciale ha ingiunto alla ditta "La Fontana s.r.l." di presentare la documentazione integrativa di cui agli atti depositati presso l'ente provinciale medesimo;
- che l'ente Provinciale, accertato il mancato rispetto delle norme tecniche e delle condizioni di cui al comma 1 dell'art.216 del D.Lgs 152/06, con provvedimento Prot. N.28275 del 20/05/2008 ha disposto alla ditta "La Fontana s.r.l." il divieto di prosecuzione dell'attività di messa in riserva e recupero rifiuti speciali non pericolosi;
- che i rifiuti insistenti presso l'area oggetto della presente ordinanza sono relativi all'attività esercitata dalla ditta "La Fontana s.r.l.";
- che in merito alla presenza di detti rifiuti di cui all'attività di messa in riserva esercitata dalla ditta "La Fontana s.r.l." è in essere presso la Procura della Repubblica – Tribunale di Mantova, un procedimento penale Prot. P.P.n°2802/2007 rgnr mod.21 e precisamente gli immobili sono attualmente posti sotto sequestro da parte dell'Autorità Giudiziaria;
- che il Pubblico Ministero della procura della repubblica, dottoressa Stefania Pigozzi, in data 15/03/2010 ha emesso autorizzazione alla rimozione dei sigilli presso l'area in oggetto, al

fine di consentire agli enti di parte pubblica l'accesso in sito per valutare la situazione di degrado in essere;

- che in data 26/04/2010 è stato indetto presso il sito in oggetto un sopralluogo tecnico alla presenza dei funzionari di ARPA, Provincia di Mantova – settore ambiente, ASL, Comune di Marmirolo, al fine di acquisire maggiori conoscenze sui luoghi e sui fatti, il tutto come da verbale di sopralluogo congiunto assunto agli atti del Comune di Marmirolo al n.6016 del 27/04/2010;
- che dal verbale di sopralluogo sopra menzionato è emerso la presenza di quanto segue:
  - ✓ numerosi cumuli di elevata volumetria (diverse migliaia di metri cubi) di rifiuti di varia natura ed eterogeneità composti da materiali derivanti da processi termici della metallurgia (ceneri, scorie di acciaierie, fumi di abbattimento ecc.). Tali cumuli, stoccati talora in modo promiscuo e miscelati tra loro, non consentono in fase di controllo visivo di rilevarne il C.E.R. (in quanto, come già citato, miscelati tra loro). A livello visivo i cumuli appaiono simili e difficilmente distinguibili;
  - ✓ elevato numero di big bags di capacità variabile da 1 a 2 mc contenenti scorie e rifiuti provenienti da attività della metallurgia, in condizioni di estremo degrado, talora con ampi squarci, con evidente fuoriuscita del rifiuto con spargimento sul terreno. In alcuni casi l'involucro di alcuni "sacconi" è pressochè assente in toto in quanto smembrato dalle intemperie (sole, pioggia, gelo ecc.);
  - ✓ rifiuti disseminati ovunque derivanti dalla cernita e dalla lavorazione dei rifiuti in ingresso;
- Rilevato altresì che dal verbale di sopralluogo sopra menzionato è emerso inoltre quanto segue:
  - ✓ buona parte delle aree ove si rilavano i rifiuti sono su suolo naturale e sprovviste di impermeabilizzazioni e/o presidi di sicurezza;
  - ✓ le aree restanti posseggono pavimentazioni in c.a. che presentano crepe e discontinuità tali da non garantirne l'impermeabilità;
  - ✓ non esistono reti di drenaggio;
  - ✓ in condizioni di non piovosità tutti i piazzali dell'impianto risultano ricoperti da uno strato di circa una decina di centimetri di polveri derivanti dal disfacimento sia dei rifiuti ammassati in cumuli che dei sacconi in via di disfacimento. Tale strato polveroso di colore grigio scuro, presente appunto in modo generalizzato nell'impianto, viene facilmente cosperso nell'aria anche al solo passaggio di persona (semplice calpestio);
  - ✓ che in concomitanza di eventi piovosi, data la completa assenza di protezioni dei cumuli di rifiuti, lo strato di polveri sopraccitato si trasforma in melma nerastra con consistenza fluida che secondo pendenze casuali e non assegnate pervade tutta l'area dell'impianto senza alcun presidio di contenimento o protezione del suolo;
  - ✓ che in base ai segni di ruscellamento superficiale, percolati e melme nerastre hanno sicuramente "sbordato" in appezzamenti contigui. (Nella porzione meridionale del piazzale un cumulo, molto più alto della recinzione e posto a ridosso della medesima è parzialmente "travasato" nei terreni contigui del Parco Naturale del Mincio, dalla parte del "Bosco della Fontana");
- che con nota dell'ARPA di Mantova prot.76558/10 del 27/05/2010 il responsabile U.O. sistemi ambientali Dott. Silvio Artioli ha dato comunicazione dei fatti rilevati mediante trasmissione del verbale di sopralluogo sopra menzionato alla procura della repubblica presso il tribunale di Mantova, Dottoressa Micucci (Prot.P.P.n°2802/2007 r.g.n.r.mod.21), nonchè al comando carabinieri nucleo operativo ecologico del Comune di Brescia e al comune di Marmirolo tramite nota assunta al protocollo dell'ente al n.8044 del 05/06/2010;

TUTTO QUANTO PREMESSO E:

- PRESO ATTO del verbale di sopralluogo redatto dai funzionari di ARPA, Provincia di Mantova – settore ambiente, ASL, Comune di Marmirolo, assunto agli atti del Comune di Marmirolo al n.6016 del 27/04/2010;
- VISTA la situazione di fatto e di diritto riassunta in premessa e meglio esplicitata nel verbale di sopralluogo sopra menzionato;

- CONSIDERATO che alla luce di quanto emerso e analizzato, l'intero sito versa in condizioni di elevata e gravissima precarietà ambientale sicuramente non più procrastinabile nel tempo, rappresentando un elevato rischio di inquinamento per suolo, sottosuolo, acque superficiali, sotterranee e aria;
- CONSIDERATO inoltre che le aree oggetto della presente hanno caratteristiche di elevata fragilità idrogeologica dato l'inserimento delle stesse nel perimetro del Parco naturale del Mincio, ove sono presenti terreni fortemente permeabili con soggiacenza della falda elevata;
- RITENUTO necessario provvedere in tempi ristretti alla messa in sicurezza temporanea dell'area mediante copertura con teli nonché provvedere all'effettuazione di campionamenti per una verifica analitica delle tipologie dei rifiuti presenti sull'area, nonché all'inizio delle operazioni di smaltimento di tutti i rifiuti medesimi della Ditta "La Fontana S.r.l." al fine di ripristinare le idonee condizioni di sicurezza sanitaria ed ambientale del sito;
- RILEVATO che l'inizio delle operazioni di smaltimento di tutti i rifiuti dovranno essere precedute dalla presentazione e approvazione da parte degli enti competenti di un piano di smaltimento, con caratterizzazione dei rifiuti e autorizzazione degli impianti di destino dei medesimi;

**RITENUTO configurarsi** le fattispecie previste dalle seguenti norme:

- ✓ art. 192, comma 1 D.Lgs 152/2006 il quale vieta l'abbandono e il deposito incontrollato dei rifiuti sul suolo e sul sottosuolo;

VISTO l'art.192 comma 2 D.Lgs 152/2006, il quale impone a: *"chiunque viola i divieti di cui ai commi 1 e 2 è tenuto a procedere alla rimozione, all'avvio a recupero o allo smaltimento dei rifiuti ed al ripristino dello stato dei luoghi in solido con il proprietario e con i titolari di diritti reali o personali di godimento sull'area, ai quali tale violazione sia imputabile a titolo di dolo o colpa, in base agli accertamenti effettuati, in contraddittorio con i soggetti interessati, dai soggetti preposti al controllo. Il Sindaco dispone con ordinanza le operazioni a tal fine necessarie ed il termine entro cui provvedere, decorso il quale procede all'esecuzione in danno dei soggetti obbligati ed al recupero delle somme anticipate";*

**RILEVATO INOLTRE CHE:**

- in data 16/08/2010 il sindaco del Comune di Marmirolo emetteva ordinanza n.57/2010 prot.11488 del 16/08/2010 con la quale ordinava ai soggetti responsabili della grave situazione di abbandono dei rifiuti pericolosi nonché ai nuovi proprietari solidamente obbligati (individuati in forza delle norme sulle successioni), la presentazione di un piano di smaltimento di tutti i rifiuti ubicati presso strada Soave n.22/H nell'area identificata catastalmente al Fg.45 mappali 74-75-90;
- Nonostante la citata ordinanza i soggetti responsabili della grave situazione di abbandono dei rifiuti pericolosi nonché i nuovi proprietari solidamente obbligati (individuati in forza delle norme sulle successioni), hanno disatteso le disposizioni oggetto dell'ordinanza sindacale n.57/2010 prot.11488 del 16/08/2010;
- In data 24/11/2010 con nota prot.16645 il Responsabile dell'area tecnica del Comune di Marmirolo convocava per il giorno 03/12/2010 un tavolo tecnico alla presenza degli enti competenti in materia ambientale quali Regione Lombardia servizio bonifiche, Provincia di Mantova settore ambiente, Asl, ARPA, al fine di definire le procedure da mettere in atto presso il sito di cui al Fg.45 mappali 74-75-90 a seguito della mancata ottemperanza dell'ordinanza sindacale n.57/2010 prot.11488 del 16/08/2010;
- In data 03/12/2010 si è tenuto il tavolo tecnico alla presenza degli enti competenti in materia ambientale le cui risultanze sono contenute nel verbale assunto al protocollo del Comune di Marmirolo al n.17235 in medesima data ed in particolare prevedono la necessità di provvedere alla messa in sicurezza temporanea dei rifiuti con copertura mediante teli, nonché effettuare analisi sulla qualità del terreno (suolo e sottosuolo) e delle acque sotterranee nell'area dell'impianto, mediante sondaggi meccanici e posizionamento di almeno tre piezometri per acquisire referti analitici confrontabili con le

tabelle 1 e 2 dell'allegato 5 del Titolo V parte quarta del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.; il tutto previo coordinamento delle operazioni con ARPA di Mantova, Provincia di Mantova settore ambiente, Parco del Mincio e Corpo Forestale dello stato;

- Ritenuto di dover procedere nuovamente nei confronti dei soggetti responsabili della grave situazione di abbandono dei rifiuti pericolosi nonché ai nuovi proprietari solidamente obbligati (individuati in forza delle norme sulle successioni) alla emissione di ordinanza sindacale finalizzata ad ordinare la messa in sicurezza dell'immobile sito in strada Soave n.22/H di Marmirolo, area identificata catastalmente al Fg.45 mappali 74-75-90, mediante le operazioni indicate nel verbale del tavolo tecnico in data 03/12/2010 prot.17235 sopra citato nonché a ribadire l'ordine di rimozione e smaltimento dei rifiuti abbandonati nell'area;
- Richiamata la comunicazione di avvio del procedimento per l'emissione di ordinanza di messa in sicurezza dell'area sita in strada Soave n.22/H di Marmirolo, identificata catastalmente al Fg.45 mappali 74-75-90, trasmessa ai soggetti di cui al punto precedente;
  
- RITENUTO che per le considerazioni sopra esposte sussista la responsabilità di:
  - ✓ Torelli Giuseppe, in proprio, presso la propria residenza, via Aurelio Saffi n.21, 10100 Torino (TO);
  - ✓ ditta "La Fontana s.r.l.", con sede in Piazza San Paolo n.2, 12051 Alba (CN), nella figura dell'Amministratore Unico, sig. Torelli Giuseppe;  
in qualità di soggetti responsabili della grave situazione di abbandono di rifiuti pericolosi;
  - ✓ Morbini Marino nato a Medole il 01/01/1938 – deceduto a Marmirolo il 10/02/2010, e in seguito al suo decesso gli eredi legittimi dello stesso, come individuati dalle norme sulle successioni, in qualità di nuovi proprietari dell'immobile oggetto della presente ordinanza e quindi solidalmente obbligati;
  
- PRESO atto che dalle verifiche anagrafiche effettuate non risulta allo stato attuale possibile determinare con certezza gli eredi del Sig. Morbini Marino, in quanto gli eredi più prossimi (coniuge e figlie) hanno rinunciato all'eredità con atto pubblico n.22605 di Rep. / n. 12954 di Racc. del Notaio Dr. Chizzini Augusto, e risulta particolarmente gravoso il procedimento di individuazione di tutti i numerosi possibili eredi (parenti sino al 6°);
  
- Visto l'art. 21 bis della L. n. 241/1990, ai sensi del quale, qualora per il numero dei destinatari la comunicazione personale non sia possibile o risulti particolarmente gravosa, l'Amministrazione provvede mediante forme di pubblicità idonee di volta in volta stabilite dall'Amministrazione medesima;
  
- RITENUTO pertanto di provvedere alla notifica del presente atto agli eredi di Morbini Marino, collettivamente e impersonalmente, presso l'ultimo domicilio dello stesso, in Marmirolo, Viale Gavioli n. 18, nonché mediante affissione del presente atto all'Albo Pretorio comunale e sul sito internet del comune;
  
- Tenuto conto che ai sensi del succitato art. 21 bis i provvedimenti limitativi della sfera giuridica dei privati aventi carattere cautelare ed urgente sono immediatamente efficaci;
  
- VERIFICATO che stante in corso il procedimento penale non sussiste comunque alcuna autorizzazione al deposito di tutti i rifiuti presenti nell'area;
  
- VISTA la nota della Procura della Repubblica N.07/002802 R.G. Notizie di Reato, notificata al sindaco protempore del comune di Marmirolo Dott. Paolo Rasori in data 21/07/2010 ed assunta al protocollo dell'ente al n.10353 del 21/07/2010 inerente l'autorizzazione alla temporanea rimozione dei sigilli apposti sull'immobile dell'indagato al fine di consentire all'indagato o ai soggetti obbligati o disponibili, di ripristinare lo stato originario dei luoghi e di smaltire i rifiuti depositati in conformità alle prescrizioni

dell'autorità amministrativa competente, autorizzando nel contempo la p.g. alla riapposizione dei sigilli immediatamente al termine dei lavori;

▪ **RICHIAMATI:**

- ✓ il D.Lgs 267/2000
- ✓ l'art .192 D.Lgs 152/2006 e s.m.i.
- ✓ gli artt. 255 comma 3 e 256 comma 1 lettera b e comma 2 D.Lgs 152/2006 e s.m.i;

**ORDINA**

Ai seguenti soggetti:

- ✓ Torelli Giuseppe, in proprio, presso la propria residenza, via Aurelio Saffi n.21, 10100 Torino (TO);
- ✓ ditta "La Fontana s.r.l.", con sede in Piazza San Paolo n.2, 12051 Alba (CN), nella figura dell'Amministratore Unico, sig. Torelli Giuseppe;  
in qualità di responsabili della grave situazione di abbandono di rifiuti pericolosi;
- ✓ agli eredi di Morbini Marino nato a Medole il 01/01/1938 – deceduto a Marmirolo il 10/02/2010, come individuati dalle norme sulle successioni, in qualità di nuovi proprietari dell'immobile oggetto della presente ordinanza e quindi solidalmente obbligati;

**DI PROVVEDERE NELL'AREA SITA IN STRADA SOAVE N.22/H, IDENTIFICATA CATASTALMENTE AL 45 MAPPALI 74-75-90, CON QUANTO SEGUE:**

- ✓ COPERTURA DEI CUMULI E DEI BIG-BAGS, DA REALIZZARSI ENTRO E NON OLTRE 10 GIORNI DAL RICEVIMENTO DELLA PRESENTE ORDINANZA, CON IDONEO SISTEMA DI TELO IMPERMEABILE INAMOVIBILE ATTO A PREVENIRE FENOMENI DI DILAVAMENTO E LISCIVIAZIONE OPERATI DA ACQUE METEORICHE E FENOMENI EOLICI CHE POTREBBERO CAUSARE SPANDIMENTO DI POLVERI;
- ✓ EFFETTUARE, ENTRO E NON OLTRE 10 GIORNI DAL RICEVIMENTO DELLA PRESENTE ORDINANZA, ANALISI SULLA QUALITA' DEL TERRENO (SUOLO E SOTTOSUOLO) E DELLE ACQUE SOTTERRANEE NELL'AREA DELL'IMPIANTO MEDIANTE SONDAGGIO MECCANICO E POSIZIONAMENTO DI ALMENO TRE PIEZOMETRI PER ACQUISIRE REFERTI ANALITICI CONFRONTABILI CON LE TABELLE 1 E 2 DELL'ALLEGATO 5 DEL TITOLO V PARTE QUARTA DEL D.LGS. E S.M.I.;
- ✓ PRESENTAZIONE, ENTRO E NON OLTRE 30 GIORNI DAL RICEVIMENTO DELLA PRESENTE ORDINANZA DI UN PIANO DI SMALTIMENTO DI TUTTI I RIFIUTI;

Ai fini dell'ottemperanza di quanto sopra elencato si precisa quanto segue:

- ✓ tutte le operazioni dovranno essere preventivamente comunicate all'ente scrivente al fine di consentire il coordinamento/controllo delle operazioni da parte di ARPA di Mantova, Provincia di Mantova settore ambiente, Parco del Mincio e Corpo Forestale dello stato;
- ✓ tutte le operazioni dovranno essere preventivamente comunicate all'autorità giudiziaria e al NOE di Brescia;
- ✓ le tempistiche relative all'inizio delle operazioni di smaltimento dei rifiuti, verranno definite dagli enti competenti in sede di conferenza dei servizi finalizzata all'approvazione del piano di smaltimento medesimo.

**DISPONE**

Che la presente ordinanza sia notificata a:

- ✓ Torelli Giuseppe, in proprio, presso la propria residenza, via Aurelio Saffi n.21, 10100 Torino (TO);

- ✓ ditta "La Fontana s.r.l.", con sede in Piazza San Paolo n.2, 12051 Alba (CN), nella figura dell'Amministratore Unico, sig. Torelli Giuseppe;  
in qualità di soggetti responsabili della grave situazione di abbandono di rifiuti pericolosi;
- ✓ agli eredi di Morbini Marino nato a Medole il 01/01/1938 – deceduto a Marmirolo il 10/02/2010, come individuati dalle norme sulle successioni, collettivamente e impersonalmente, presso l'ultimo domicilio dello stesso, in Marmirolo, Viale Gavioli n. 18, nonché mediante affissione del presente atto all'Albo Pretorio comunale e sul sito internet del comune, in qualità di nuovi proprietari dell'immobile oggetto della presente ordinanza e quindi solidalmente obbligati.

Che copia del presente provvedimento venga trasmesso a;

- Procura della Repubblica, presso il tribunale di Mantova, Dott. Fabrizio Celenza (Prot.P.P.n°2802/2007 r.g.n.r.mod.21), via Carlo Poma, 46100 Mantova;
- Comando carabinieri nucleo operativo ecologico del comune di Brescia, Piazzale Arnaldo da Brescia n.1, 25121 Brescia;
- Comandante della stazione dei carabinieri di Marmirolo, via Meucci n.9, 46045 Marmirolo;
- Prefettura di Mantova, Via Principe Amedeo n.30, 4100 Mantova;
- Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, Direzione generale per la qualità della vita, via Cristoforo Colombo n.44, 00100 Roma;
- Regione Lombardia – direzione generale dell'ambiente – U.O. Attività estrattive e di Bonifica, Via Taramelli n.12, 20100 Milano;
- ARPA di Mantova, servizio rifiuti e discariche, Viale Risorgimento n.43, 46100 Mantova;
- Provincia di Mantova, settore ambiente e servizio rifiuti, via Don Ma raglio n.4, 46100 Mantova;
- ASL di Mantova, via Toscani n.1, 46100 Mantova;
- Parco Regionale del Mincio, Piazza Porta Giulia n.10, 46100 Mantova;
- Corpo Forestale dello stato, via Ederle n.16/A, 37126 Verona;
- Polizia Locale, sede comunale;

Che copia del presente provvedimento venga affisso a;

- Albo pretorio, sede comunale;
- Sito interne del comune.

## AVVERTE

- ✓ *In caso di inottemperanza o ingiustificato ritardo nel dare esecuzione a quanto disposto dal presente provvedimento, si procederà senza pregiudizio per i provvedimenti amministrativi e penali del caso, nonché all'esecuzione d'ufficio dell'ordinanza senza preventive ulteriori comunicazioni con recupero delle somme a carico dei destinatari della presente ordinanza;*
- ✓ *avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al TAR competente nel termine di 60 giorni dal ricevimento della presente, oppure in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, da proporre entro 120 giorni dalla notificazione;*
- ✓ *il personale ispettivo del Ministero dell'Ambiente, della Provincia di Mantova, della Regione Lombardia, dell'ARPA – Dipartimento di Mantova, la Polizia Locale del comune di Marmirolo, il Nucleo Operativo Ecologico (NOE) dei Carabinieri di Brescia, sono incaricati della vigilanza, controllo e verifica del rispetto del presente provvedimento cui è trasmesso in copia, anche al fine dell'adozione dei provvedimenti di loro competenza.*

*IL SINDACO  
PAOLO RASORI*

Per eventuali comunicazioni rivolgersi a:

*Responsabile area tecnica  
Responsabile polizia locale*

*ARCH. ERICA GRAZIOLI  
DOTT.SSA ANGELA BENIN*

*0376/298521  
0376/298520*